

---

# STUDIO LEGALE & TRIBUTARIO

**Dott. Simone Grisenti**

*Avvocato*

**Dott. Fabrizio Conti**

*Commercialista- Revisore Contabile*

**Dott. Andrea Conti**

*Avvocato*

Dott.ssa Serena Staderini – *Dottore Commercialista*

Dott.ssa Caterina Martino

Dott.ssa Sara Iacopini

---

Firenze, 16 aprile 2018

**Ai gentili Clienti - Loro sedi**

## **LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEGLI INTERESSI MATURATI NEL 2017**

L'articolo 120, comma 2, lettera b) del Testo unico bancario sancisce che gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale. Pertanto, per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido:

1. gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati;
2. il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo.

Fatti salvi diversi accordi contrattuali tra il cliente e l'istituto di credito, gli interessi debitori riferiti alle aperture di credito ed agli sconfinamenti sono conteggiati alla data del 31 dicembre, separatamente dal capitale e divengono esigibili alla data del 1° marzo dell'anno successivo a quello di maturazione.

### **Le modalità di contabilizzazione degli estratti conto scalari**

La rilevazione contabile degli interessi attivi e degli interessi passivi avviene una volta all'anno, al 31 dicembre per gli interessi maturati nel corso dell'anno: vanno utilizzati appositi conti che possono a titolo esemplificativo essere **"Credito verso banche per interessi attivi maturati"** e **"Debito verso banche per interessi passivi maturati"**. Tali conti patrimoniali saranno "chiusi" alla data in cui avviene la movimentazione finanziaria di conto corrente (i primi giorni dell'anno successivo per gli interessi attivi e il 1° marzo per gli interessi passivi).

È necessario utilizzare conti contabili distinti anche per individuare le tipologie di addebiti, in quanto mentre le spese devono essere ricondotte alla voce B7 del Conto economico (Costi per servizi) le commissioni, al pari degli interessi debitori, vanno riclassificate nell'area finanziaria alla voce C17 del Conto economico (Interessi passivi ed altri oneri

finanziari). Gli interessi creditori vanno riclassificati nell'area finanziaria alla voce C16 del Conto economico (Altri proventi finanziari).

<b>Costi per servizi (B7 del Conto economico)</b>	<b>Interessi passivi ed altri oneri finanziari (C17 del Conto economico)</b>
<i>Tutti i costi diversi da interessi e sconti passivi, commissioni passive su finanziamenti e spese bancarie ad essi accessorie</i>	<i>Oneri finanziari di competenza che non sono di tipo straordinario, qualunque sia la loro fonte</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• noleggio cassette sicurezza;</li> <li>• servizi pagamento utenze;</li> <li>• costi per custodia titoli;</li> <li>• commissioni per fidejussioni (purché non finalizzate all'ottenimento di finanziamenti);</li> <li>• spese e commissioni di factoring (ma non quelle aventi natura di oneri finanziari);</li> <li>• spese per valutazione di immobili per la concessione di mutui;</li> <li>• spese di istruttoria di mutui e finanziamenti;</li> <li>• spese per bonifici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• interessi e sconti passivi su finanziamenti/affidamenti da istituti di credito;</li> <li>• commissioni passive su finanziamenti/affidamenti (commissioni disponibilità fondi o istruttoria veloce);</li> <li>• spese bancarie ed accessorie ad interessi e commissioni;</li> <li>• differenze negative di indicizzazione su prestiti;</li> <li>• interessi passivi su dilazioni da fornitori;</li> <li>• interessi di mora;</li> <li>• sconti finanziari passivi non indicati in fattura concessi a clienti su pagamenti "pronta cassa"</li> </ul>

### **Esempio**

La Alfa Srl presenta il seguente riepilogo delle competenze dell'ultimo trimestre (31 dicembre 2017):

- interessi creditori 19,18 euro
- ritenuta fiscale (26%) 4,99 euro
- interessi debitori 155,20 euro
- commissione disponibilità fondi 50,00 euro
- spese di gestione 35,00 euro

In data 04 gennaio 2018 vengono liquidati gli interessi creditori, la commissione disponibilità fondi e le spese di gestione, mentre in data 1° marzo 2018 vengono liquidati gli interessi debitori. La competenza di tutte le componenti economiche deve essere ricondotta all'esercizio 2017 in quanto relative all'ultimo trimestre:

#### *31/12/2017: Rilevazione componenti economiche negative liquidazione 4° trimestre 2017*

Diversi	a Debito verso banche per costi 4° trim. (Sp)	240,20
Interessi passivi su c/c (Ce)		155,20
Commissione disponibilità fondi (Ce)		50,00
Spese bancarie (Ce)		35,00

#### *31/12/2017: Rilevazione componenti economiche positive liquidazione 4° trimestre 2017*

Diversi	a Interessi attivi su c/c (CE)	19,18
Credito verso banche per ricavi 4° trim. (SP)		14,19
Erario c/ritenute subite (SP)		4,99

Un errore comune è quello di registrare gli interessi sui depositi bancari e sull'utilizzo delle somme finanziate o messe a disposizione, le commissioni e le spese bancarie come ratei attivi o passivi considerandoli come a cavallo di due esercizi. Come chiarisce il principio contabile Oic 18 "Ratei e risconti" i ratei rappresentano quote di proventi o di costi di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, che avranno manifestazione finanziaria negli esercizi successivi. I proventi e gli oneri bancari da accreditare o da addebitare non sono "quote" a cavallo d'anno, ma crediti o debiti interamente di competenza dell'esercizio 2017 che saranno chiusi nell'esercizio successivo quando si avrà manifestazione finanziaria.

Il cliente che entro il 1° marzo non ha autorizzato l'addebito degli interessi in conto corrente e non ha pagato gli interessi alla scadenza prevista è inadempiente. Se il cliente ha legittimamente ritenuto di non autorizzare preventivamente l'addebito degli interessi esigibili, potrà comunque disporre l'addebito singolo sul conto o provvedere al loro pagamento in altro modo. Se non lo ha fatto entro il 31 marzo 2018, il debito per gli interessi maturati per l'anno 2017 sarà separatamente segnalato dagli istituti di credito alla Centrale dei Rischi, nella categoria di censimento "rischi a revoca", valorizzando solo l'utilizzato senza affidamento.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

*Dott. Fabrizio Conti*

